



Diritto & Fisco

JOBS ACT

in edicola con



Ieri in preconsiglio dei ministri esaminate le nuove disposizioni in tema di antiriciclaggio

I trust diventano trasparenti Dal trustee ai beneficiari, dati inviati per le verifiche

DI CRISTINA BARTELLI

Trust trasparenti. Le informazioni relative all'identità di fondatore del trust, del trustee, del guardiano se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e di quelli che esercitano il controllo effettivo sul trust dovranno essere conservati dal trustee ma soprattutto resi disponibili all'autorità finanziaria che ne faccia richiesta. Non solo, i trust, produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, dovranno essere registrati in una nuova sezione del registro imprese e le informazioni completamente accessibili. Arriva inoltre un nuovo meccanismo sanzionatorio per le violazioni sull'antiriciclaggio.

Sono queste le novità contenute dalla legge comunitaria per il 2015 esaminata in via definitiva dal

preconsiglio dei ministri e che *ItaliaOggi* è in grado di anticipare.

L'articolo 14 della legge di delegazione europea recepisce la direttiva Ue 849/2015 sulle nuove misure di tutela dei fenomeni di riciclaggio e terrorismo.

L'obiettivo delle misure sull'antiriciclaggio per i trust è quello

di una maggiore trasparenza delle persone giuridiche per «contrastare fenomeni di riciclaggio», si legge nel testo della legge, «e finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire

autonomi centri di imputazione giuridica».

In questo modo, all'atto istitutivo, le persone giuridiche e gli analoghi soggetti dovranno conservare le informazioni adeguate sulla propria titolarità effettiva. Inoltre nell'atto costitutivo dovranno essere previste delle sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza dell'obbligo di trasparenza.

Le maggiori informazioni richieste al trustee di trust espressi riguardano, in prima battuta, la sua attività e quindi la dichiarazione di agire in tale veste se dovesse venire in contatto con i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Successivamente di ottenere e conservare come trustee le

informazioni sul trust che seguono. Informazioni capillari, accurate e aggiornate su identità del fondatore, del guardiano, dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.

I dati raccolti dovranno essere messi a disposizione dell'autorità finanziaria. Inoltre sono previsti adeguati requisiti di professionalità e onorabilità per i prestatori di servizi relativi a società o trust che non siano già assoggettati agli obblighi antiriciclaggio.

Sul fronte sanzioni è ridisegnato il quadro della punizione, recependo i risultati del tavolo di lavoro, dei mesi scorsi, presieduto dal sottosegretario al ministero dell'economia Enrico Zanetti con gli operatori e i professionisti.

Le fattispecie incriminatrici saranno limitate alle sole condotte di grave

violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei documenti, che siano animate da frode o falsificazioni. In questi casi, ritenuti i più gravi, le sanzioni potranno andare fino a 3 anni di reclusione e 30 mila euro di multa.

Le sanzioni amministrative, invece, dovranno essere graduate tenendo conto della natura, della persona fisica, delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei casi in cui si tratti di enti creditizi e altri soggetti obbligati.

Nel caso si tratti di persone giuridiche la punibilità dovrà essere applicata ai membri di gestione o ai titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo.



Il testo del monitoraggio sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Export abusivo di beni culturali, confisca pure col proscioglimento

La Cassazione ha stabilito che la confisca prevista per il reato di esportazione abusiva di beni culturali «prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e deve essere disposta anche quando l'imputato venga prosciolto o dichiarato non punibile» (III sez. pen., n. 42458 del 2015). Secondo i supremi giudici la confisca dei beni culturali illecitamente esportati non costituisce sanzione penale, in quanto non è diretta a punire, ma è piuttosto una misura di carattere amministrativo la cui funzione è quella di ripristinare il patrimonio culturale italiano. Secondo la Cassazione, qualora sia accertato il traffico di beni culturali, l'adozione della confisca da parte del giudice è obbligatoria, dovendosi, appunto, procedere alla ricostituzione del patrimonio culturale, con un'unica eccezione rappresentata dall'ipotesi che i beni appartengano a persone estranee al reato. I giudici di legittimità rilevano, inoltre, che secondo la volontà del legislatore la confisca ha luogo in base alla normativa doganale, secondo la quale, essa viene disposta anche nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento o di non punibilità. In effetti i principi enunciati sono coerenti con gli obblighi assunti dall'Italia con la Convenzione Unesco del 1970, relativa alle misure da adottare per vietare e impedire ogni illecita importazione di beni culturali. La sentenza ritiene che, nella materia in esame, non possa trovare applicazione il principio enunciato dalla Corte Edu, secondo cui non può essere disposta la confisca nei casi di proscioglimento per estinzione del reato. La Cassazione giunge a questa conclusione, innanzitutto, perché si conforma all'orientamento della Corte costituzionale in base al quale il giudice interno è tenuto a uniformarsi alla giurisprudenza europea consolidatasi su una data norma, mentre non ha tale obbligo nei confronti di pronunce che non siano espressive di un indirizzo divenuto definitivo. Inoltre, ribadisce che la confisca dei beni artistici e storici abusivamente trasferiti all'estero interessa beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello stato e, fatte salve delle ipotesi tassative e particolari, insuscettibili di acquisto da parte dei privati, per cui non si pone alcun problema di lesione del diritto di proprietà privata.



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Lucia Prete

Revoca patente, i negligenti restano meno tempo a piedi

Chi incorre nelle ipotesi più gravi di guida alterata resterà a piedi massimo tre anni che iniziano a decorrere dal momento della commissione del reato. Spetta infatti al prefetto disporre la revoca triennale della licenza di guida in caso di incidente sotto l'effetto di droga e alcol. Ma senza attendere l'esito del procedimento penale. Lo ha stabilito il Tar Piemonte, sez. II, con la sentenza n. 1415 del 14 ottobre 2015. Un automobilista particolarmente alterato dall'alcol è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Contro il conseguente provvedimento di revoca della patente disposto dal prefetto a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza l'interessato ha proposto con successo ricorso al Tar. La riforma stradale 120/2010 ha inasprito le conseguenze della guida alterata dall'alcol e dalla droga prevedendo all'interno degli articoli 186, 186-bis e 187 del codice la revoca per tre anni per i conducenti più negligenti. È il caso per esempio degli autotrasportatori professionali pizzicati gravemente alterati dall'alcol o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Oppure più semplicemente di chiunque provochi un incidente con una quantità elevata di alcol nel sangue o sotto l'effetto di droghe. L'indicazione letterale dell'art. 219/3-ter però ha aperto dubbi sulla data di concreta applicazione della revoca da parte della motorizzazione. A parere del ministero dei trasporti la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio di inibizione alla guida, va infatti intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza e non già con riferimento al momento in cui l'organo di vigilanza contesta l'infrazione. Il controllo della polizia stradale in buona sostanza segna il mero avvio della fase procedimentale «il cui esito sarà determinato dalla pronuncia del giudice penale e dal successivo passaggio in giudicato della stessa». Il Tar è di diverso avviso. Trattandosi di un fatto molto grave spetta al prefetto intervenire per inibire subito il trasgressore. Quindi il provvedimento di revoca non può tardare e il periodo di fermo triennale decorre dal momento dell'incidente.

Stefano Manzelli

© Riproduzione riservata